

Cap.12 Unità e pluralità
di reati

1. Il concorso di reati

Si ha concorso di reati quando uno stesso soggetto ha violato più volte la legge penale e deve rispondere quindi di più reati.

artt. 71 e ss. c.p.



Non rappresenta un istituto autonomo, bensì un *nomen iuris* per la attribuzione di più reati a uno stesso soggetto.



Il concorso di reati pone il problema del regime sanzionatorio allo stesso applicabile. In proposito tre sono i criteri in astratto possibili:

a. cumulo materiale, si applicano cioè tante pene quanti sono i reati commessi

b. cumulo giuridico, si applica la pena per il reato più grave, aumentata proporzionalmente alla gravità delle pene concorrenti, ma complessivamente inferiore al loro cumulo materiale.

c. assorbimento, si applica la pena del reato più grave con assorbimento delle pene minori.


2. Il concorso materiale di reati

Ricorre quando un soggetto con più azioni od omissioni commette una pluralità di reati.




Il concorso si distingue in:

a. omogeneo se è stata violata più volte la stessa norma (es. soggetto che commette più furti)



b. eterogeneo se sono state violate norme diverse (es. soggetto ruba un'auto e, mettendosi alla guida, investe un passante).



cumulo materiale

Tale criterio consiste nella somma aritmetica delle pene per ciascuna infrazione, temperata secondo i limiti dell'art. 78, volti a mitigare l'effetto sanzionatorio

cumulo materiale

L'applicazione del cumulo materiale, in luogo del più mite criterio del cumulo giuridico (previsto per il concorso formale e per il reato continuato) è la sussistenza di pluralità di condotte cui corrisponde una pluralità di autonome volizioni che le sorreggono



Il criterio sanzionatorio adottato dal legislatore è quello del c.d. **cumulo materiale** temperato.

Esso si applica alle seguenti ipotesi:

- reati che sono contemporaneamente oggetto di giudizio
- nelle ipotesi in cui un soggetto già condannato debba essere nuovamente giudicato per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente a quello definito con sentenza o decreto penale di condanna
- quando debbano **essere eseguite** nei confronti di un soggetto più sentenze o più decreti di condanna.



essere eseguite

In quest'ultimo caso però la giurisprudenza ha limitato gli effetti del combinato disposto degli artt. 78 e 80 (e dei relativi limiti di pena) ai soli casi in cui le pene siano integralmente cumulabili, escludendo in particolare l'applicazione di tali norme (e il conseguente l'effetto favorevole per il reo) laddove per il primo reato sia già iniziata la detenzione (Cass. pen. 40797/2007)



Il concorso materiale, come rilevato dalla dottrina, resterebbe un istituto di applicazione residuale, stante l'estensione dell'ambito di applicazione del reato continuato alla violazione di disposizioni di legge diverse.

3. Il concorso formale di reati

Ricorre quando con **una sola azione** od omissione un soggetto viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della stessa disposizione di legge.

art. 81 c.p.

una sola azione

Essendoci unicità di azione o omissione si differenzia dal concorso materiale per il minore disvalore sociale.



Il concorso formale può essere:

a. omogeneo, quando da una condotta deriva la lesione o la messa in pericolo di più beni giuridici della stessa specie e dunque si viola più volte la stessa norma

(es. giornalista, con un solo articolo offende la reputazione di più persone);

b. eterogeneo, quando in una condotta confluisce una pluralità di fattispecie penali e si violano più norme diverse

(es. Tizia, sparando un colpo di pistola ferisce una persona e ne uccide un'altra).



Il concorso formale pone i seguenti problemi ermeneutici:

quando può dirsi che con la sua condotta il soggetto viola una sola volta la stessa norma e quando invece più volte?

Si tratta dei casi di moltiplicazione della stessa fattispecie legale nello stesso contesto di tempo.

Secondo la dottrina:

- a.** si ha un unico reato quando la medesima condotta è ripetuta nello stesso contesto in danno dello stesso soggetto passivo (es. furto di più oggetti della stessa persona) mentre
- b.** si ha pluralità di reati quando la condotta viene posta in essere nei confronti di diversi soggetti passivi ed è diretta ad aggredire un bene altamente personale (es. ripetute lesioni a danni di più persone)

quando può dirsi che un soggetto con la sua condotta viola una sola norma e quando più norme diverse?

È questo il caso delle norme penali miste, ovvero di quei casi in cui un medesimo reato è realizzabile, per espressa previsione di legge, con condotte materiali diverse (es: reato di danneggiamento, art. 635, che parla alternativamente di distruzione, dispersione, deterioramento, occultamento, provocata inservibilità).

La soluzione suggerita dalla dottrina è quella di distinguere fra:

- a.** disposizioni a più norme, ovvero che contengono tante norme incriminatrici quante sono le fattispecie previste e ogni violazione di ciascuna dà luogo ad altrettanti reati
- b.** norme a più fattispecie, ovvero costituite da un'unica norma incriminatrice ed applicabili una sola volta, nel caso si realizzino tutte o anche solo una delle fattispecie previste (come per il danneggiamento), poiché, in tal caso, si tratta di una modalità di realizzazione del reato.



Il regime sanzionatorio previsto per il concorso formale è quello del cumulo giuridico: si applica la pena prevista per il reato **più grave** aumentata fino al triplo (art. 81, 1).

La pena non potrà in ogni caso essere superiore a quella che sarebbe applicabile in base al cumulo materiale delle pene stabilite per i reati in concorso.

più grave

Come si individua il reato più grave?

- a. secondo un primo orientamento occorre far riferimento alla gravità in concreto: spetta cioè al giudice individuare il reato più grave, facendo applicazione dei criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133
- b. secondo l'orientamento accolto dalle Sezioni Unite (sent. n. 15/1998 e più di recente sent. n. 34382/10) bisogna optare per la gravità in astratto: il reato più grave è quello per il quale la legge prevede in astratto il trattamento sanzionatorio più severo a prescindere dalla specificità del caso concreto, avuto riguardo perciò al massimo e al minimo editale; bisogna altresì tener conto della presenza di circostanze e dell'eventuale giudizio di bilanciamento.



Come opera il cumulo giuridico nel caso di reati puniti con pene eterogenee?

Il problema si riferisce in particolare ai reati puniti con pene di **genere diverso** (pena detentiva e pena pecuniaria).



La dottrina ha proposto vari criteri:

- conversione in pena detentiva ex art. 135 c.p. dell'aumento della pena base, determinato dal reato satellite per il quale era prevista la pena pecuniaria
- conversione in pena pecuniaria, ex art. 135 c.p., dell'aumento di pena detentiva effettuato sulla pena base
- applicazione di una pena congiunta che attiene ad entrambi i reati in continuazione per la pena detentiva e che attiene per quella meno grave alla pena pecuniaria.



Sul punto è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 15/1998 la quale ha stabilito che in questo caso occorre applicare il cumulo giuridico per addizione: alla pena detentiva si deve cioè aggiungere un quantum di pena pecuniaria per tener conto del reato concorrente.



Anche in presenza di pene eterogee è comunque sempre necessario assicurare che non sia superato il limite massimo fissato dall'art. 81, 3.

4. Il concorso apparente di norme

Ricorre quando più norme appaiono, almeno *prima facie*, tutte applicabili ad un medesimo fatto.

art. 15 c.p.



Presupposti per l'esistenza del concorso apparente sono:

1. **la pluralità di norme** violate e dunque tutte apparentemente applicabili al caso concreto
2. **identità del fatto** che appare contemplato da più norme.



Il problema è dunque stabilire quando, in presenza di una pluralità di norme violate con una sola condotta fattuale, il concorso possa ritenersi apparente – con applicazione di una sola disposizione – e quando invece si tratti di concorso formale, che richiederà l'applicazione di entrambe le disposizioni ai sensi dell'art. 81, 1.



Per stabilire se il concorso è apparente o reale, l'unico criterio espressamente previsto dal codice penale è quello di specialità secondo cui:

*“Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la **stessa materia**, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”.*



stessa materia

In proposito sono state proposte le seguenti soluzioni:

- a. la stessa materia deve essere individuata avendo a riguardo al bene giuridico protetto, che deve essere omogeneo tra le due norme prese in considerazione;
- b. la stessa materia deve essere valutata alla stregua del confronto strutturale tra le fattispecie astratte, mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie stesse. Stessa materia va intesa dunque come “stessa fattispecie astratta” (Cass. SS.UU sent. n. 1325/10)



Un diversa soluzione può essere ricavata dall'art. 9 l. 689/91.

In ambito di rapporti tra illecito amministrativo

e reato, questo articolo richiama lo stesso principio di specialità già conosciuto in relazione all'art. 15 c.p., esprimendosi tuttavia in maniera diversa: *“quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa (...) sia applica la disposizione speciale”*.




Da tale norma parte della dottrina e la giurisprudenza ormai maggioritaria hanno desunto che anche nell'art. 15 la nozione di “*stessa materia*” va intesa alla stregua di “*identità del fatto naturalistico*” ovvero di una medesima sequenza di fatto-nesso causale-evento.



Quando può dirsi che tra due norme incriminatrici vi è un rapporto di specialità?

Due disposizioni incriminatrici sono da considerare in rapporto di specialità quando tra di esse vi è rapporto di **piena continenza**, sicchè, dal punto di vista grafico, la loro relazione può essere rappresentata attraverso due cerchi concentrici, quello più ampio – esterno – che rappresenta la norma generale, quello più piccolo – interno – che rappresenta la norma speciale.

In questo modo, se la norma speciale non esistesse, il singolo fatto concreto rientrerebbe nella previsione della norma generale. In altre parole, la norma speciale presenta tutti gli elementi della norma generale, ai quali si aggiungono ulteriori elementi, detti “specializzanti”.




= la sola norma speciale

Questo criterio è detto logico strutturale perché si basa esclusivamente sulla relazione tra norme astratte e prescinde completamente dalle conseguenze sanzionatorie. La norma speciale, che deve essere applicata al caso di specie, può essere infatti quella che contempla il reato meno grave (ad esempio l'omicidio in condizioni di abbandono materiale e morale prevale – poiché speciale - rispetto all'omicidio volontario).



Quando si realizza un caso del genere (specialità in astratto unilaterale) l'ordinamento prevede che venga applicata **la sola norma speciale** (ad esempio la violenza sessuale, in luogo della violenza privata perché agli elementi della violenza o della minaccia ed alla conseguente costrizione assomma l'elemento rappresentato dall'atto sessuale).

Il rapporto tra norme incriminatrici può essere però anche di reciproca interferenza, o per meglio dire di **specialità reciproca o bilaterale** perché ciascuna delle due norme presenta degli aspetti specializzanti rispetto all'altra, pur mantenendo un nucleo di elementi tipici in comune. In questo caso, dal punto di vista grafico la relazione tra le due norme può venire rappresentata nel modo che segue:



Da questo punto di vista però, l'art. 15 c.p. **non consente di applicare una sola disposizione**, dal momento che nessuna delle due è in rapporto di piena continenza rispetto all'altra (ad esempio i delitti di violenza privata e di violenza privata per costringere a commettere un reato, i quali presentano elementi in comune ed elementi reciprocamente specializzanti).



In questo caso, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza prevale la norma che prevede il trattamento sanzionatorio più severo (**criterio di rango**).

Secondo altro orientamento, invece, per risolvere i casi di specialità reciproca non ci si può basare sul criterio indicato dall'art. 15 e, pur ribadendo la validità del principio di specialità, occorre individuare **alti criteri, come quelli di sussidiarietà e di assorbimento (o consunzione)**: entrambi

criteri finalizzati ad evitare che la stessa persona possa essere punita più volte per lo stesso fatto di reato.



La dottrina ha elaborato dunque due criteri ulteriori:

1. criterio di sussidiarietà, secondo cui una norma principale esclude l'applicabilità della **norma sussidiaria** laddove tuteli in maniera più intensa il medesimo bene giuridico o tuteli quest'ultimo assieme ad un ulteriore bene giuridico. In questo caso, troverà applicazione la norma che prevede il trattamento sanzionatorio più grave (criterio di valore)



sussidiarietà

La sussidiarietà può essere espressa se prevista come criterio esplicito di soluzione del concorso apparente. Ciò accade in tutte le fattispecie che si aprono con formule che richiamano altre norme (ad es.: al di fuori dei casi previsti dagli articoli...). Secondo alcuni autori, però, la sussidiarietà può essere anche tacita, laddove il rapporto di sussidiarietà non venga richiamato dalla norma ma vada ricostruito attraverso l'individuazione dei beni giuridici tutelati e del grado della loro tutela.



norma sussidiaria

Norma che tutela un grado inferiore dello stesso bene tutelato dalla norma principale e che può essere applicata solo quando quest'ultima non può esserlo. Essa è spesso segnalata da espressioni tipo *“salvo che il fatto non costituisca più grave reato”* *“se il fatto è previsto come reato da altra norma”*.



criterio di assorbimento

Autorevole dottrina rileva l'inutilità di tale criterio le cui ipotesi sono riconducibili al criterio di specialità o di sussidiarietà.

2. criterio di assorbimento o consunzione il quale presuppone che la **norma assorbente** contenga la norma assorbita, in modo tale che entrambi i reati possano essere addebitati allo stesso soggetto (anche in questo caso, si applica solo la norma che prevede la pena più grave - criterio di valore).



norma assorbente


Tra due norme convergenti su uno stesso fatto concreto, è la norma che ne esaurisce nel modo più complessivo il disvalore




critero di assorbimento

Il criterio di assorbimento assume rilevanza in particolare nei casi di:


- **progressione criminosa**, che consiste nella ripetuta realizzazione di aggressioni di crescente gravità contro lo stesso bene (es. omicidio preterintenzionale, necessariamente preceduto da percosse e lesioni)



- **reato progressivo**, ipotesi che ricorre quando per realizzare un reato più grave bisogna realizzare un reato meno grave (es. riduzione in schiavitù presuppone il sequestro di persona)



- **antefatto e postfatto non punibili**, costituiti da condotte che precedono o seguono un reato e anche se astrattamente configuranti un reato autonomo finiscono per essere assorbiti nella condotta illecita cui accedono (es. spendita di monete false rispetto al reato di falsificazione di monete).



I. Il *ne bis in idem* sostanziale

Principio di diritto positivo per il quale, in tutte le ipotesi di concorso di reati, si vieta di addossare più volte lo stesso fatto all'autore.



Per effetto di tale principio (consacrato dall'art. 15 c.p.), in caso di concorso apparente tra norme si dovrà applicare una sola di esse, individuabile:

- a. sulla base di rapporti formali tra norme, come il criterio di specialità
- b. per le norme di pari grado, coeve e in rapporto di specialità reciproca: mediante le clausole di riserva, se esistenti (criterio di sussidiarietà espressa)
- c. se le clausole di riserva non esistono, sulla base del trattamento sanzionatorio più severo (sussidiarietà tacita o assorbimento)

5. Il reato continuato

Pluralità di azioni o omissioni unificate nell'ambito di un medesimo disegno criminoso.

art. 81,2 c.p.



Figura introdotta per assicurare un trattamento penale più mite, in quanto la *ratio* è quella di riconoscere una minore riprovevolezza complessiva rispetto ai normali casi di concorso.



Il reato continuato si ha in presenza dei seguenti elementi costitutivi:

1. medesimo disegno criminoso
2. pluralità di azioni o omissioni
3. più violazioni di legge.

I. Il medesimo disegno criminoso



Tale elemento distingue il reato continuato dalla ipotesi del concorso materiale.



Cosa si deve intendere per “medesimo disegno criminoso”?

Vi sono varie interpretazioni:

- a. secondo alcuni esso indica l'anticipata rappresentazione mentale dei singoli reati posti in essere dall'agente, accompagnata dalla rappresentazione psichica dell'intera attività delittuosa, oltre alla volontà dei singoli episodi (piano deliberato sin dall'inizio nelle sue linee essenziali volto a realizzare un unico fine)

b. secondo altra parte della dottrina e la recente giurisprudenza, la rappresentazione e programmazione dei reati si caratterizza per l'unicità dello scopo verso il quale le singole condotte sono protese, in quanto i singoli atti di volontà perdono la propria individualità e costituiscono la proiezione di un unico atteggiamento antiveroso iniziale.



La disciplina del reato continuato è incompatibile con i reati colposi, ma non con le contravvenzioni "ontologicamente" dolose.

II. Pluralità di azioni o omissioni



La pluralità di azioni o omissioni:

- a. va valutata in senso giuridico e non naturalistico
- b. può essere realizzata anche in tempi diversi; maggiore è il tempo che intercorre tra le varie azioni, però, più difficile sarà la prova della unicità del proposito criminoso.

III. Più violazioni di legge



Le violazioni di legge possono riguardare la stessa norma o più norme diverse (innovazione introdotta con il d.l. 99/74).



Si distingue pertanto in dottrina tra reato continuato:

a. omogeneo, in cui vi è violazione della stessa disposizione di legge

b. eterogeneo, in cui vi è violazione di diverse disposizioni di legge (dopo la riforma del 1974).



eterogeneo

Dopo l'introduzione dell'ammissibilità del reato continuato eterogeneo è stata pacificamente ammessa la continuazione anche tra:

- reato consumato e tentato
- reato semplice e circostanziato
- reato previsto dal codice penale e da una legge speciale
- contravvenzioni e delitti.



Può essere ravvisata continuazione anche tra reati diversi di cui alcuni passati in giudicato e altri in corso di giudizio?

La Corte Costituzionale (sent. n. 115/1987) ne ha affermato l'ammissibilità, poiché il principio dell'intangibilità del giudicato può essere suscettibile di deroga se si traduce in un ingiusto sacrificio dei diritti del condannato.



La tesi della Consulta è stata accolta dal legislatore con la riformulazione dell'art. 671 c.p.p. che ammette il cumulo giuridico anche in sede di esecuzione della pena.



La continuazione non può ravvisarsi tra delitti dolosi e colposi, in quanto se manca la volontà dell'evento manca necessariamente la volontà di attuare un identico disegno criminoso.

IV. Natura giuridica del reato continuato



Si è discusso se il reato continuato dovesse considerarsi un reato unico o se in esso non dovesse ravvisarsi una pluralità di reati.

Per parte della dottrina e per la giurisprudenza dominante si tratta di una *factio iuris*. In considerazione della *ratio* della norma ispirata ad un trattamento di favore per il reo:

a. va ritenuto reato **unico** ai fini:

- dell'applicazione della pena
- della dichiarazione di abitualità e professionalità
- della decorrenza del termine iniziale di prescrizione

b. va ritenuta la **pluralità** dei reati ai fini

- dell'amnistia propria
- del computo del tempo necessario alla prescrizione
- della responsabilità dei concorrenti nell'ambito del concorso di persone
- dell'applicabilità delle circostanze.

V. Regime sanzionatorio



Come per il concorso formale (*v. supra* cap. 12 par. 3) si applica il cumulo giuridico (art. 81). Il reato continuato è quindi punito con la pena prevista per il reato più grave aumentata sino al triplo, ma la pena non potrà mai essere superiore a quella applicabile in base al cumulo materiale.

6. Il reato abituale

Reato per l'esistenza del quale la legge richiede la reiterazione intervallata di più condotte identiche o omogenee tra loro collegate da un dolo unitario e programmatico.



Si tratta di una categoria di creazione dottrinale, priva di definizione o disciplina codicistica. La legge ricorre a tale figura:

- a. o perché ritiene che la condotta non presenti sufficiente disvalore per essere punita (es. farsi consegnare denaro una sola volta da una prostituta)
- b. o perché la reiterazione abituale di certi atti nella pratica è normale (es. maltrattamenti in famiglia).



Si distingue tra:

a. reato abituale proprio: se consiste nella ripetizione di condotte in sé non punibili (es. sfruttamento della prostituzione) o che possono essere non punibili (es. nei maltrattamenti in famiglia, dove un solo episodio di ingiurie non è penalmente rilevante, mentre possono esserlo più condotte di ingiuria reiterate nel tempo)

b. reato abituale improprio: se consiste nella ripetizione di condotte già di per sé costituenti autonome figure di reato (es. relazione incestuosa, in cui il singolo fatto incestuoso costituisce già delitti).



Con riferimento all'elemento soggettivo:

1. è sufficiente la coscienza e la volontà della **singola condotta**, con la consapevolezza che la nuova si aggiungerà alle precedenti, dando vita a un sistema di comportamenti offensivi (es. le vessazioni nei maltrattamenti)
2. il reato abituale può essere anche colposo come confermano certi delitti e certe contravvenzioni a condotta reiterata



Il reato abituale:

a. si perfeziona con il *minimum* di condotta oltre alla frequenza della stessa, necessaria a configurare il sistema di comportamenti in cui si concreta il reato e che verrà discrezionalmente valutato dal giudice



consuma

Da tale momento inizia il decorso della prescrizione.

b. si consuma quando cessa la condotta reiterata.



È ammissibile il **tentativo** nel reato abituale?

La risposta deve essere affermativa ogni volta che il soggetto pone in essere, sebbene con insuccesso, atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere dei fatti che, soli o unitamente ai precedenti, avrebbero integrato la serie minima richiesta per l'esistenza del reato abituale.

7. Il reato complesso

Fatto di reato la cui struttura oggettiva comprende due o più fattispecie criminose, o tutte, considerate come elementi costitutivi oppure talune come elementi costitutivi e altre come circostanze aggravanti (es. rapina che include in sé il furto e la violenza privata).



La disciplina del reato complesso si sostanzia nelle seguenti regole:

1. il reato complesso non è soggetto all'applicazione delle norme sul concorso dei reati
2. qualora la legge nella determinazione della pena per il reato complesso si riferisca alle pene dei singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti di cui agli artt. 78 e 79 (art. 84, 2)
3. il reato complesso è procedibile d'ufficio qualora per taluno dei reati che ne sono elemento costitutivo o circostanza aggravante si debba procedere d'ufficio (art. 131)
4. la causa di estinzione del reato che sia elemento costitutivo o circostanza aggravante non si applica al reato complesso.

8. Il reato permanente

Reato che si caratterizza per la protrazione nel tempo della condotta materiale, accompagnata dalla cosciente volontà di mantenimento della situazione antiggiuridica (es. sequestro di persona).



Sono condizioni per la configurabilità del reato:

1. il protrarsi dell'offensività dell'azione dipendente da una azione volontaria dell'agente.
2. il mantenimento della condotta per un tempo sufficiente al realizzarsi della consumazione poiché senza protrazione non è configurabile nemmeno il reato stesso.



Dal reato permanente vanno distinti:

- a. i reati istantanei con effetti permanenti, in cui perdurano solo gli effetti della condotta (es. omicidio)
- b. i reati eventualmente permanenti, in cui, sebbene la condotta potrebbe esaurirsi in un solo atto, l'agente la protrae volontariamente (es. ingiuria - ora depenalizzata - mediante l'uso di una pluralità di espressioni offensive).



La qualificazione quale reato come istantaneo o permanente rileva i seguenti fini:

- **prescrizione**, (il *dies a quo* si calcola dalla cessazione della permanenza)
- **flagranza** (dopo la cessazione della permanenza non è più ricorrente)
- **competenza per territorio** (nel luogo in cui cessa la condotta offensiva e si realizza la consumazione, si radica la competenza)
- **decorrenza termini per la querela**
- decorrenza termini per applicazione **amnistia**.



Nel reato permanente è configurabile il tentativo?

La maggior parte della dottrina lo ammette, sul presupposto che la condotta offensiva sia frazionabile in modo da poter riconoscere gli elementi dell'unità ed univocità prima del raggiungimento del *minimum* tale da determinare la consumazione del reato.